



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

Oggetto : URBANISTICA - VARIANTE PARZIALE AL PRG EX ART. 17, COMMA 7 L.R. 56/1977 E S.M.I., MODIFICAZIONE ALLE NORME DI ATTUAZIONE PER DEROGHE ALTEZZE MASSIME CONSENTITE NELL'AREA INDUSTRIALE IN LOCALITA' TOSONE (Pn 2 5)

L'anno duemilaundici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18 e minuti 00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FERRO LUIGI	Sindaco	X	
ICARDI ADELINO	Consigliere	X	
GHELLA ANNALISA	Consigliere	X	
VOGHERA ELENA	Consigliere	X	
BALARELLO GILBERTO	Consigliere	X	
MARENGO MARCO	Consigliere	X	
GIACHINO GIUSEPPE MIRENO	Consigliere	X	
MESSOIRANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
MARZI ADRIANA	Consigliere	X	
BARACCO RENATO	Consigliere	X	
RIVETTI BRUNO	Consigliere	X	
GIACOSA MAURIZIO	Consigliere	X	
CANE PIERCARLO	Consigliere	X	
Totale		13	

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott. Fausto Sapetti, Segretario Comunale Capo.

Il Signor FERRO LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Neive è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 – 25754 del 31.05.1983 e successive varianti generali, di cui ultima approvata con DGR 20-8756 del 12.05.2008 (adeguamento al PAI);

-con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 07.02.2011 (pubblicata sul BUR n. 15 del 14.04.2011), è stata approvata la “Variante strutturale” al PRG ai sensi della L.R. n. 1/2007;

-durante la gestione dei sopra citati strumenti urbanistici sono state predisposte n. 7 varianti parziali, l’ultima delle quali “Variante parziale n. 7 – Candidatura Unesco”, approvata in via definitiva con deliberazione n. 3/CC/2011 integrata con le deliberazioni n. 13/CC/2011 e 18/CC/2011;

VISTA la determinazione n. 10 /DF del 06.12.2011 con la quale è stato conferito l’incarico per la redazione della Variante parziale agli Architetti Raffaella Gambino e Paolo Ferrero, già redattori del vigente PRG e preso atto che i proprietari dei fabbricati si sono dichiarati ad assumere a proprio carico le spese occorrenti per la variante parziale;

CONSIDERATO che:

-nella gestione dell’area produttiva di nuovo impianto Pn 2.5 in C.so R. Scagliola sono emerse alcune problematiche derivanti dall’impossibilità, secondo le vigenti NTA della zona, di realizzare il ciclo produttivo consistente nella costruzione, montaggio e collaudo di macchinari ed impianti tecnologici per l’industria alimentare prodotti dalla Ditta Boema Spa, già insediata nella zona e promotrice di un cospicuo ampliamento e completamento dell’attività esistente. A tal fine l’Amministrazione Comunale su esplicita richiesta della Ditta intende varare una variante parziale al PRG (modifica normativa) consistente in una deroga all’altezza ammissibile, per una piccola porzione dello stabilimento. Tale modifica ricade nei dispositivi dell’art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. come specificato nella Relazione illustrativa alla variante in quanto non incrementa lo standard urbanistico (superficie utile ammissibile nel lotto edificabile) dell’area Pn 2.5 del vigente PRG;

PRESO ATTO che il progetto di Variante parziale, dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale, sarà depositato presso la Segreteria comunale e che la deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prendere visione e che dal 15° al 30° giorno di pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse;

PRESO ATTO che la deliberazione di adozione e gli atti dovranno essere inviati alla Provincia che entro 45 giorni dalla ricezione dovrà pronunciarsi con Deliberazione della Giunta sulla compatibilità della Variante stessa con il proprio Piano Territoriale e con i progetti sovracomunali approvati;

CONSIDERATO che la Variante in oggetto non presenta le caratteristiche di una variante strutturale in quanto:

- non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente,
- non comporta aumenti o riduzioni della quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq per abitante,
- non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal PRG vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche,
- non incrementa la capacità insediativa residenziale del PRG vigente,
- non incrementa le superfici territoriali e gli indici di edificabilità dello stesso PRG vigente relativi alle attività economiche produttive,
- risulta compatibile alla classificazione acustica;

VISTO il comma 6 della relazione illustrativa intitolato “Compatibilità ambientale della Variante” che recita:

“In relazione invece al vigente Dlgs 152/2006 e come corretto dal seguente Dlgs 4/2008 s.m.i. “Norme in materia ambientale” che prevede la redazione della Valutazione Ambientale Strategica 8 ‘VAS’, si specifica che ai sensi dell’art.7 “ Ambito d’applicazione” del citato decreto la presente variante ricade tra gli strumenti per i quali deve essere verificato l’assoggettamento a VAS in quanto :”... 4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull’ambiente.”.

In tal senso ed in applicazione della DGR n.12-8931 del 9 giugno 2008, prima di procedere all’adozione della Variante parziale, si è valutata la necessità di ‘verificare l’assoggettabilità all’analisi di compatibilità ambientale’ in relazione alle modifiche proposte dalla Variante, per quanto riguarda l’ambito di applicazione della VAS.

In base ai disposti di cui alla DGR n.12-8931 ed ai contenuti della Variante, si può quindi affermare che la presente Variante ricade in ambito di esclusione dal procedimento di valutazione ambientale come previsto dalla citata DGR all’allegato II:

AMBITO DI APPLICAZIONE

.....
sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:

.....
Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);

La Variante infatti non ricade in nessuna delle previste fattispecie poichè:

- non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati,
- non riguarda modifiche comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente,

- non interessa aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi.

Si ritiene quindi che gli atti di deliberazione di adozione ed approvazione della Variante debbano esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Per quanto riguarda inoltre i disposti della vigente L.R.40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", si specifica che la presente Variante non assume i caratteri di "sostanzialità" previsti dall'art.20 della citata legge regionale e quindi non necessita di "Relazione di compatibilità ambientale" di cui alla C.P.G.R. n.1/PET gennaio 2003"

CONSIDERATO che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che esistano piani sovra comunali che interessino la variante parziale in oggetto;

VISTE la L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e la L.R. n. 41/1997 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

UDITA l'illustrazione della variante da parte del Tecnico Comunale Geom. Ferdinando Destefanis presente alla seduta;

UDITI gli interventi dei consiglieri in merito alla variante proposta in approvazione;

A VOTI UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI ADOTTARE la Variante Parziale n. 8 al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) redatta dagli Architetti Raffaella Gambino e Paolo Ferrero di Torino, composta da:

- schema di relazione illustrativa,
- norme tecniche di attuazione,

DI RICONOSCERE che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 17, comma 7, L.R. n. 56/1977, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione comunale, non esistono piani e progetti sovracomunali che interessino la variante parziale in oggetto.

DI DEMANDARE all' Ufficio Tecnico Comunale gli ulteriori adempimenti di Legge per il buon fine della Variante parziale adottata.

SUCCESSIVAMENTE con votazione separata ed unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(FERRO LUIGI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fausto Sapetti)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal **30/12/2011** al **14/01/2012**,

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fausto Sapetti)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fausto Sapetti)
